

Documento firmato digitalmente
Il Relatore
GIANMARCO GALIANO



Sentenza n. 447/2026
Depositata il 09/02/2026
Il Segretario
VITTORIO MURA

Il Presidente
CLAUDIO LUIGI LEUCI

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 24, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:

LEUCI CLAUDIO LUIGI, Presidente
GALIANO GIANMARCO, Relatore
VENNERI ANNA RITA, Giudice

in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 1119/2020 depositato il 15/04/2020

proposto da

Cosimo Bellanova - BLLCSM33R02D761M

Difeso da

Luca Alemanno - LMNLCU81L04E506H

ed elettivamente domiciliato presso luca.alemanno@ordavvle.legalmail.it

contro

Comune di Lecce - Via Rubichi N.16 73100 Lecce LE

elettivamente domiciliato presso contenziosotributario@pec.comune.lecce.it

So.g.e.t. Spa - 01807790686

elettivamente domiciliato presso Via Venezia .47 65121 Pescara PE

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- pronuncia sentenza n. 1626/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 2 e pubblicata il 24/09/2019

Atti impositivi:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 173/2017 TARI 2011

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Il difensore del contribuente si riporta integralmente ai motivi di appello e ne chiede l'accoglimento.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 4.10.2017 veniva notificato all'appellante l'avviso di accertamento n. 1723.2017 con cui il Comune di Lecce gli intimava il pagamento di euro 398,54 a titolo di Tarsu 2011 e di euro 390,40 a titolo di Tarsu 2012, oltre sanzioni ed interessi.

Il Contribuente, pur versando con riserva quanto preteso dall'ente locale, impugnava detto avviso, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Lecce, eccependo per quanto concerne la pretesa relativa al 2011, la decadenza e la prescrizione e chiedendo quindi l'annullamento di detto avviso con condanna alla restituzione di quanto corrisposto a detto titolo.

La Commissione provinciale rigettava il ricorso con sentenza comunicata in data 24.9.19 che deve essere riformata per le ragioni di seguito esposte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La questione controversa concerne la "banale" quanto tranciante determinazione del termine iniziale per la dichiarazione da parte del contribuente, da cui computare il termine di decadenza del Comune per la notifica dell'avviso di accertamento Tarsu/Tia.

L'art. 1, comma 161, L. 27/12/2006, n. 296 prevede che "gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati" Tale disciplina aumenta a cinque anni il termine di decadenza, essendo stato abrogato con l'art. 1, comma 172, L. 296/2006, con decorrenza 01/07/2007, il previgente art. 71, c.1, D.lgs. 507/93 che prevedeva il termine triennale di decadenza. Il comma 171 del medesimo art. 1 L. n. 296/2006 prevede, inoltre, che le nuove disposizioni, tra cui la nuova procedura di accertamento e i relativi termini, si applicano anche ai rapporti di imposta precedenti al 1° gennaio 2007, data di entrata in vigore della legge finanziaria. L'art. 70, comma 1, D.lgs. 507/93 recita "i soggetti di cui all'art. 63 presentano al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune".

Pertanto, a fronte del chiaro dato normativo, ritiene questa Corte che le occupazioni iniziate tra il 1° e il 19 gennaio devono essere dichiarate entro il 20 gennaio immediatamente successivo, cioè dello stesso anno, mentre le occupazioni successive al 20 gennaio vanno dichiarate entro il 20 gennaio dell'anno successivo. Tale termine costituisce, nella prospettiva della certezza della tutela del contribuente, lo spartiacque normativo. D'altra parte, ove il legislatore avesse inteso postergare il momento dichiarativo all'anno successivo l'avrebbe espressamente previsto, così come individuato in tema di Ici dall'art. 10,

comma 4, D.lgs. 504/92 che recita "i soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio dello Stato, con esclusione di quelli esenti dall'imposta di cui all'articolo 7, su apposito modulo entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio", cioè l'anno successivo a quello oggetto di imposizione.

Sulla individuazione del termine a quo per il computo della decadenza, si registra una condivisa giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione di seguito riportata-

<<Il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 70, comma 1, recita "i soggetti di cui all'art. 63, presentano al comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune". Il Comune ritiene, invece, che il termine sia quello del "20 gennaio dell'anno successivo all'inizio dell'occupazione". Occorre, al riguardo differenziare il caso in cui la detenzione o occupazione dei locali è in corso fin dall'inizio del periodo di imposta e, comunque, prima del 20 gennaio, dal caso in cui tale situazione si sia verificata in epoca successiva. Nel primo caso il termine di decadenza decorre dall'anno corrente, nel secondo caso dal 20 gennaio dell'anno successivo. La chiara interpretazione del dettato normativo non consente di ritenere il termine del 20 gennaio debba riferirsi all'anno successivo a quello in cui la denuncia o il versamento dell'imposta dovevano essere effettuati. Pertanto, a fronte del chiaro dato normativo, le occupazioni iniziate tra il 1 e il 19 gennaio devono essere dichiarate entro il 20 gennaio immediatamente successivo, cioè dello stesso anno, mentre le occupazioni successive al 20 gennaio vanno dichiarate entro il 20 gennaio dell'anno successivo. Tale termine costituisce un non irragionevole spartiacque, nella applicazione del c.d. doppio binario, anche se per le occupazioni iniziate il 19 gennaio il termine sarà di un solo giorno, mentre per quelle iniziate il 21 gennaio sarà di 364 giorni. Ove si accedesse alla tesi del Comune, non illogica ma priva di supporto normativo, le medesime conseguenze si verificherebbero nel caso di occupazione iniziata il 31 dicembre rispetto a quella iniziata il 1° gennaio dell'anno successivo (cfr Cass. 21.6.2016 n. 12795).

ed ancora, la Cassazione in maniera netta, in una controversia del tutto sovrapponibile a quella in esame, afferma che: "Nel caso di specie non è controverso che l'occupazione era iniziata fin dall'inizio dell'anno e quindi il termine per potere avanzare la pretesa impositiva da parte dell'Ente, relativamente alla tassa per il 2003, era il 31.12.2008 e deve, quindi considerarsi tardivo, per intervenuta decadenza, l'accertamento notificato il 11.3.2009.>> [Cass. civ. Sez. V, Sent., (ud. 19/10/2016) 03-11-2016, n. 22224].

Specularmente, nel caso che ci occupa, si deve osservare come dato pacifico tra le parti sia la circostanza che l'occupazione dell'immobile sia iniziata prima dell'inizio dell'anno 2011 e quindi il termine per poter avanzare la pretesa impositiva da parte del Comune di Lecce, relativamente all'anno 2011, era il 31/12/2016.

Considerato che soltanto in data 4.10.17 è stato notificato all'appellante l'avviso di accertamento d'ufficio n. 1723.2017 con cui il Comune di Lecce gli ha intimato il pagamento di euro 398,54 a titolo di Tarsu 2011, risulta corretta la sollevata eccezione di decadenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie l'appello e, in riforma della Sentenza n. 1626/2019 emessa dalla Sezione n. 2 della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, annulla l'Avviso di accertamento 173/2017 per la parte impugnata;

dichiarare l'improcedibilità dell'attività di riscossione affidata a SO.G.E.T. Società di Gestione Entrate e Tributi Società per Azioni in seguito all'asserito mancato versamento della tassa rifiuti per l'anno 2011;

ordina all'ente locale convenuto di restituire all'odierno appellante quanto già versato in esecuzione dell'avviso di accertamento impugnato;

condanna l'amministrazione alle spese di giudizio in relazione al I ed al II grado di giudizio che liquida in €400,00 in ordine al primo grado di giudizio oltre accessori come per legge ed in €600,00 in ordine al secondo grado di giudizio oltre accessori come per legge.

POSTA CERTIFICATA: NOTIFICAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE N.53 DEL 1994

Mittente: LUCA ALEMANN0 <luca.alemanno@ordavvle.legalmail.it>
Destinatari: contenziosotributario@pec.comune.lecce.it; protocollo@pec.comune.lecce.it;
amministrazione.sogetspa@pec.it
Inviato il: 25/02/2026 17.36.45
Posizione: PEC IMAP PROTOCOLLO GENERALE /Posta in ingresso

Il presente messaggio di posta elettronica certificata costituisce notificazione ai sensi della Legge 21.1.1994 n. 53 di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale. L'atto notificato è allegato al presente messaggio unitamente alla relazione di notifica contenente i dettagli relativi alla procedura di notifica. La notificazione si è perfezionata al momento in cui il presente messaggio è stato inviato e reso disponibile nella vostra casella di posta elettronica certificata e non nel momento in cui viene consultato. Tutti o alcuni degli allegati al presente messaggio sono firmati digitalmente dal mittente, riconoscibili in quanto presentano il suffisso .p7m.

Qualora si dovessero incontrare difficoltà nella loro consultazione si seguano questi passi:

- 1) registrare gli allegati in una locazione qualsiasi del proprio computer;
- 2) per la verifica della firma digitale seguire le istruzioni riportate dall'Agenzia per l'Italia Digitale presenti al seguente indirizzo:

<http://www.agid.gov.it/identita-digitali/firme-elettroniche/software-verifica>

oppure caricare i documenti sui quali è apposta la firma digitale nella seguente pagina del Consiglio Nazionale del Notariato:

<http://vol.ca.notariato.it/>

;

Per maggiori informazioni sulla firma digitale, sulla verifica e la consultazione dei documenti firmati digitalmente consultare la seguente pagina del sito di Agenzia per l'Italia Digitale:

<http://www.agid.gov.it/identita-digitali/firme-elettroniche/firma-digitale>

.

Avv. Luca Alemanno

--

Avv. Luca Alemanno

Via Formoso lubello 5 - 73100 Lecce (Le)

Tel./Fax: 08321835900 - cell.: 3899408946

e-mail: lukalemannogmail.com

pec: luca.alemanno@ordavvle.legalmail.it

=== LISTA DEGLI ALLEGATI ===

Sentenza_RG_001119_2020_UD_16012026.pdf ()

RELAZIONE DI NOTIFICA TELEMATICA AI SENSI DELLA L. N.53 DEL 1994.p7m ()